



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

SCHEMA REGOLATORIO TARIFFARIO DEL S.I.I. (MTI-2) PER IL PERIODO 2016-2019, AI SENSI DELLA DELIBERA AEEGSI N. 664/2015/R/IDR - APPLICAZIONE INCREMENTO TARIFFARIO "THETA" DA PARTE DEI GESTORI ESISTENTI - ANNI 2017 - 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventuno**, del mese di novembre, alle ore **15.00** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	CITTERIO CRISTIANO	Sindaco
2	ORLANDINO VINCENZO	Assessore
3	ADAMOLI GIORGIA	Assessore
4	GHIRALDI CARMEN SIMONETTA	Assessore
5	MAIOCCHI ALFREDO	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
5	0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo 2016-2019, ai sensi della delibera AEESGI n. 664/2015/R/IDR - Applicazione incremento tariffario "theta" da parte dei gestori esistenti - anni 2017 - 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D.lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modificazioni e integrazioni;
- il d.lgs. n. 267 del 2000 “Testo unico sulle autonomie locali” e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 42, comma 2, lettera f); 48; 117;
- la legge n. 241 del 1990 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- la DGR n. VIII/2244 del 29 marzo 2006 Programma di tutela e uso delle acque.

Premesso e considerato:

Organizzazione del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali

- che ai sensi dell'articolo 47 “Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato” della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano.
- che l'articolo 49 “Organizzazione del servizio idrico integrato” della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e secondo i criteri ivi contenuti, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni”.
- che ai sensi dell'articolo 48, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 “Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito”, “In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano”.
- che ai sensi dell'articolo 48, comma 1 bis, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, “In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.
- che, in particolare, l'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, e

successive modifiche e integrazioni, prevede che l'ente responsabile dell'ATO esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, fra le altre, le seguenti funzioni e attività:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);
 - b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
 - c) (omissis)
 - d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);
 - e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- che la Provincia di Varese ente responsabile dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, tramite l'Ufficio d'Ambito, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, è competente:
- all'approvazione del Piano di ambito relativo al servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, composto dai seguenti documenti: a) Piano degli Investimenti, b) Modello Organizzativo e Gestionale, c) Piano Economico Finanziario comprensivo del Piano Tariffario;
 - all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese ad un unico gestore;
- che l'art. 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che l'ente responsabile dell'ATO, cioè la Provincia di Varese, esercita tramite l'Ufficio d'Ambito, fra le altre, le seguenti attività:
- individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (art.42 – comma 2 – lett. A)
 - approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art.42 – comma 2 – lett. b)
 - definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art.42 – comma 2 – lett. d)
 - determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art.42 – comma 2 – lett. e)
 - acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO; (art. 48 – comma 3)
- che con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 17 del 29/03/2011 è stato costituito l'Ufficio di Ambito della provincia di Varese;
- che con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese n.72 del 20.12.2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.20 e n.21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni) è stata approvata la forma di gestione "in house" del servizio idrico integrato nell'ATO della Provincia di Varese e confermata con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n.18 del 26.07.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito n.32 del 24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n.3 del 28.02.2013) e con deliberazione del Commissario

Straordinario della Provincia di Varese n.20 del 18.04.2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito n.12 del 26.03.2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n.7 del 15.04.2014);

- che la Provincia di Varese, facendosi carico di esplicitato nella sentenza del TAR Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società "in house" con deliberazione del Consiglio Provinciale della provincia di Varese n.9 in data 24.04.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n.7 del 09.04.2015);
- che con atto ai rogiti del notaio del 10.06.2015, è stata costituita la società interamente pubblica "Alfa s.r.l."
- che con deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato affidato il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico "Alfa s.r.l.";
- che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 53 del 2 dicembre 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 53 del 23 ottobre 2015 e della Conferenza dei Sindaci n. 17 del 5 novembre 2015, venivano disposte modifiche ad alcuni termini temporali al contratto di servizio approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale P.V. 28 del 29 giugno 2015;
- con deliberazione del Consiglio provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2017 avente oggetto: servizio idrico integrato - atto di indirizzo e principali obiettivi per veniva aggiornato l'Atto di indirizzo di cui al precedente punto relativo al completamento del processo di aggregazione delle gestioni esistenti.

Visto il Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, mediante il quale è stata individuata l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito AEEG), quale nuovo Ente nazionale di controllo in materia di Servizio Idrico Integrato (ora Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, di seguito AEEGSI);

Dato atto che, a seguito del D.P.C.M. 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201", spetta all'AEEGSI la definizione dei costi ammissibili, dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura dei costi, la determinazione dei criteri in tema di qualità del servizio, la verifica dei piani d'ambito e la predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del Servizio;

Richiamate le deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico relativamente alle disposizioni regolatorie, con particolare riferimento al metodo tariffario:

- n.347/2012/R/IDR inerente "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di Servizio Idrico Integrato", mediante la quale sono stati posti in capo ai gestori del Servizio Idrico Integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- n.585/2012/R/IDR dell'AEEG relativa a "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MIT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013", successivamente integrata e modificata dalla deliberazione AEEG 88/2013/R/IDR;

- n.88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 - modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei sei-vizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)";
- n. 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento", ed. MTI relativo al periodo regolatorio 2014-2015;
- n. 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2", che comprende le disposizioni regolatorie in materia tariffaria per il quadriennio 2016-2019;

Dato atto che l'attuale quadro regolatorio definito dall'AEEGSI, oltre alla sopracitata deliberazione n. 664/2015/R/IDR, è completato attualmente dai seguenti provvedimenti:

- Deliberazione n. 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", che individua standard di qualità contrattuale minimi, omogenei sul territorio nazionale, nonché le misure da adottare nel caso di mancato rispetto dei medesimi standard, includendo inoltre alcune disposizioni temporanee nelle more della definizione della regolazione della misura, con l'adozione del testo della RQSII (Regolazione Qualità Servizio Idrico Integrato);
- Deliberazione n. 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali;
- Deliberazione n. 137/2016/R/IDR, recante "Integrazione del testo integrato Unbundling contabile - TIUC - con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (Unbundling) per il settore idrico";
- Deliberazione n. 218/2016/R/IDR, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- Determina AEEGSI del 30 marzo 2016, 2/2016 - DSID, recante "Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3,4 e 11 del MTI-2";
- Determina AEEGSI del 30 marzo 2016, 3/2016 - DSID, recante "Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazioni dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione n. 664/2015/R/IDR";

Richiamati, inoltre:

- l'articolo 154, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sopra citato dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

Dato atto che il MTI-2 conferma una regolazione per schemi regolatori, che prevede che l'Ente d'Ambito o il soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2016 al 2019 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché gli eventuali costi operativi aggiuntivi associati ad obiettivi specifici necessari in ciascun anno, selezioni le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente quadrante dello schema regolatorio;

Precisato che all'art. 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti oggetto di aggiornamento necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente di Governo dell'Ambito o altro soggetto competente propone all'AEEGSI ai fini della relativa approvazione, costituiti da:

- a) il programma degli interventi (Pdl), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.lgs. 152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016- 2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché ai soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, che prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire i contenuti minimi essenziali approvati dall'AEEGSI con deliberazione n. 656/2015/R/idr;

Considerato che all'art. 7.1 della deliberazione n. 664/2015/R/idr, nell'ambito della procedura di approvazione, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito il compito di predisporre le tariffe del II periodo regolatorio 2016-2019 sulla base della metodologia di cui all'art. 6 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/idr (di seguito MTI), come aggiornati ai sensi dell'art. 7.2. A tal fine gli stessi Enti validano "le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio".

Rilevato che:

- il MTI-2, nel disciplinare gli adempimenti di cui alla deliberazione 664/15/R/IDR prevede l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori;
- il comma sopra riportato chiarisce che il teta tariffario unico debba essere quantificato valorizzando le variabili economiche necessarie per la determinazione tariffaria, non come una mera sommatoria di quanto rilevato dalle gestioni esistenti, bensì operando una valutazione d'insieme, definendo eventualmente anche economie di scala e di scopo sulla gestione complessiva;
- nel caso di specie dell'Ambito territoriale di Varese, avendo affidato il servizio di gestione nel corso del 2015, ha ritenuto ammissibile presentare un Teta per il Gestore Alfa Srl quantificato sulla base di valutazioni, stime ed ipotesi adeguatamente motivate, con le quali intende sia valorizzare variabili tecniche ed economiche, che risultano ad oggi indisponibili o non correttamente determinate, sia quantificare in termini economici gli effetti di un accorpamento delle gestioni (es. costo di start up dell'azienda o riduzioni di costo derivante da economie di scala e di scopo).

Rilevato che:

- con le citate determinazioni del 30 marzo 2016 n. 2/2016 e n. 3/2016, l'AEEGSI ha predisposto rispettivamente gli schemi-tipo del documento di aggiornamento del Programma degli Interventi (di seguito Pdl) e della relazione di accompagnamento prevista dagli artt. 6 e 7 della Delibera 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2; a seguito della revisione del PEF si è reso necessario aggiornare gli elaborati del Piano d'Ambito vigente in recepimento delle nuove elaborazioni.

Considerato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione 664/5015/R/IDR l'Ente di Governo o altro soggetto competente:

- definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Pdl di cui al co. 6.2;
- predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A della deliberazione;
- redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
- ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ha trasmesso lo schema regolatorio di cui all'Articolo 6, inviando:
 - i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario θ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.

Tutto ciò premesso:

Richiamata la propria deliberazione n. 95 del 31.07.2014 ad oggetto "*Applicazione del moltiplicatore "TETA" per gli anni 2014/2015 ai sensi del metodo tariffario idrico (MTI) di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 643/2013/R/IDR ai fini della sua applicazione da parte dei gestori esistenti con decorrenza 1 gennaio 2014*" con la quale si applicava in via provvisoria, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino all'approvazione definitiva della tariffa da parte dell'Autorità, il moltiplicatore tariffario provvisorio pari al 1,236;

Richiamata la comunicazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese in data 5 ottobre 2017 prot. n. 4611 con la quale viene comunicato ai Comuni che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, con deliberazione n. 39 del 31.07.2017 ed il Consiglio Provinciale della Provincia di Varese, con deliberazione n. 42 del 25.09.2017, hanno provveduto ad approvare lo schema tariffario in oggetto, con l'obbligo in capo ai gestori e/o comuni competenti per servizio, dell'applicazione delle nuove regole di incremento tariffario previste dalla deliberazione AEEGSI 664/2015 che dispone l'adeguamento tariffario - applicazione tariffario 2016/2019 - in applicazione del cosiddetto MTI-2;

Precisato che il suddetto adeguamento prevede un incremento tariffario per l'anno 2017 (rappresentato dal valore del moltiplicatore θ pari a 1,134) da applicarsi alle tariffe in vigore nell'anno 2015 (già comprensive del θ precedentemente approvato pari a 1,236), come precisato dall'Ufficio d'Ambito con comunicazione prot. n. 4712 del 12.10.2017;

Precisato che il suddetto adeguamento prevede un incremento tariffario per l'anno 2018 (rappresentato dal valore del moltiplicatore θ pari a 1,208) da applicarsi alle tariffe in vigore nell'anno 2015 (già comprensive del θ precedentemente approvato

pari a 1,236), come precisato dall'Ufficio d'Ambito con comunicazione prot. n. 541 del 24.10.2018;

Richiamata altresì la nota in data 25.07.2016 prot. n. 3435 con la quale l'Ufficio d'Ambito chiedeva a tutti i Comuni della Provincia di Varese di accantonare su apposito fondo dedicato l'incremento tariffario Theta a decorrere dall'anno 2016;

Ritenuto che questo Comune debba pertanto procedere a dare attuazione alle disposizioni normative e provvedimentali sopra richiamate ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2017 – 2018 - recependo e approvando i moltiplicatori tariffari pari a 1,134 per l'anno 2017 e pari a 1,208 per l'anno 2018 che dovranno essere applicati sulle tariffe dell'anno 2015 (comprehensive del precedente theta pari a 1,236 decorrente dal 2014);

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla Regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che il moltiplicatore tariffario "theta" per l'anno 2017 è pari a 1,134 e per l'anno 2018 è pari a 1,208 disponendo che esso dovrà essere applicato ad ogni ambito del servizio idrico integrato;

3) di prendere atto che per effetto del moltiplicatore "Theta" per l'anno 2017 pari a 1,134 e per l'anno 2018 pari a 1,208 sono da applicarsi sulle tariffe anno 2015 già comprehensive dell'aumento effettuato nel 2014 del theta pari a 1,236 - le tariffe riferite al servizio idrico del Comune di Vedano Olona come riportate nell'allegato tabella A alla presente deliberazione;

4) di applicare in fatturazione gli incrementi tariffari "Theta" per gli anni 2017 e 2018 nella seguente modalità:

- Fatturazione 1 semestre 2019 – recupero incremento tariffario anno 2017 (I e II semestre 2017);
- Fatturazione 2 semestre 2019 – recupero incremento tariffario anno 2018 (I e II semestre 2018);

5) di dare atto che a fronte degli incassi effettivi saranno costituiti gli appositi accantonamenti;

6) di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio d'Ambito di Varese per i conseguenti adempimenti di competenza;

7) di pubblicare la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi all'albo online del Comune di Vedano Olona, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'articolo 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti degli organi di indirizzo politico", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

8) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARIA CONTE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARIA CONTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il
- ☒ Si certifica che la presente deliberazione in data**21/11/2019** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE